

	<p align="center">MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA ISTITUTO COMPrensIVO DI PONSO Via Rosselle, 12 – 35040 PONSO Tel. 0429-95095 Fax 0429/656781 C.F. 82006530289 e-mail: PDIC831009@istruzione.it - sito: www.ic-ponso.it</p>	
 <p align="center">PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>		

ISTITUTO COMPrensIVO DI PONSO
Prot. 0001865 del 28/05/2018
 06-09 (Uscita)

Alle RSU di Istituto:
 Alla Prof.ssa Marina FRACCAROLLO
 Al Prof. Claudio GALLANA
 Alla Sig.ra Tiziana RINALDO

OGGETTO: Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Con l'elezione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie d'Istituto (RSU) e a seguito delle elezioni svoltesi nello scorso mese di aprile, è giunta a scadenza naturale la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Le SS.LL. vorranno fornire, con apposita dichiarazione scritta, il nominativo del RLS, individuato nell'ambito delle stesse RSU ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Si precisa che, come recita l'art. 47, comma 7 dello stesso decreto, il numero minimo di RLS è pari ad 1 per scuole fino a 200 lavoratori (gli allievi sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori).

Le RSU possono:

- a) confermare il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto;
- b) designare un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente;
- c) c) non individuare alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b). Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l'Istituto resterà privo di tale figura.

Le SS.LL. vogliono pertanto adempiere a quanto previsto dalla legge e illustrato nella presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dr. Loris Milan

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993